

STATUTO

DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DELLA MAGLIASINA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di **Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina** è costituito tra i Comuni di

*1	Alto Malcantone	7	Croglio	13	Novaggio
2	Aranno	8	Curio	14	Ponte Tresa
3	Astano	9	Magliaso	15	Pura
4	Bedigliora	10	Miglieglia	16	Sessa
*5	Bioggio (Iseo)	11	Monteggio	*17	Vernate
6	Caslano	12	Neggio		

un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, della legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

L'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

*1) 64%; *5) 3%; *17) 90%; (valutazione luglio 2012)


Art. 2 SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e di depurazione delle acque di scarico e di provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

Conformemente agli scopi menzionati al Consorzio sono delegate le competenze comunali per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, ad esclusione delle opere di PGS comunale.

Art. 3 SEDE

La sede del Consorzio è a Croglio.



Art. 4 DURATA

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

1. Il Consiglio consortile.
2. La Delegazione consortile.

1. Consiglio consortile

Art. 6 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.


Art. 7 COMPETENZE

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.



Art. 8 SEDUTA COSTITUTIVA

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 COMPETENZE DELEGATE ALLA DELEGAZIONE CONSORTILE; FACOLTÀ DI DELEGA ALL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di 60'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 FUNZIONAMENTO

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 RITIRO E RINVIO DEI MESSAGGI

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 DIRITTO DI VOTO

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente agli abitanti equivalenti sono 100, riservato quanto segue:


- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi abitanti equivalenti;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 o più è assegnato un voto intero.

Art. 13 COINVOLGIMENTO DEI COMUNI

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.



Art. 14 ISTRUZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sostituzione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quanto ciò sia chiesto:
dalla Delegazione consortile;
da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 COMPOSIZIONE

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.


Art. 17 NOMINA DELLA DELEGAZIONE

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.



Art. 18 PRESIDENTE

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 COMPETENZE

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno i conti preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e di finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20 FUNZIONAMENTO

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione. Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.


Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV della Legge organica comunale, tranne gli articoli no 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 TENUTA DEI CONTI

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.



Art.22 DESIGNAZIONE E COMPITI DELL'ORGANO ESTERNO

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'articolo 21.

Art. 23 CONTI PREVENTIVI

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 CONTI CONSUNTIVI

La Delegazione consortile, invia copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 PIANO FINANZIARIO

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO


Art. 26 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

I Comuni partecipano alle spese di gestione corrente e agli investimenti del Consorzio in base ad una chiave di riparto che tiene conto:

- a) della popolazione residente;
- b) degli abitanti equivalenti (grado di inquinamento).

La chiave di riparto è contenuta nell'allegato A allo statuto, del quale è parte integrante. La stessa viene aggiornata ogni quattro anni o immediatamente nel caso di mutamenti eccezionali.



Le industrie con più di 300 AE partecipano ai costi di esercizio, compresi gli ammortamenti, degli impianti consortili, esclusi i costi di esercizio e di investimento della rete. Per il calcolo degli AE si applica la direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" nella versione più recente. Consorzi, Comuni sede ed industrie con più di 300 AE stipulano, sotto la supervisione della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio (SPAAS), un accordo per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, e di calcolo dei costi, La verifica dei valori di carico viene effettuata annualmente dal Consorzio d'intesa con la SPAAS; tutti i costi di controllo sono a carico delle industrie. Il Consorzio fattura le partecipazioni delle industrie ai Comuni sede in modo dettagliato e separato dalla fattura della quota di partecipazione del Comune stesso.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 27 SEGRETARIO CONSORTILE E DIPENDENTI

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I della Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 28 DIRITTO DI FIRMA

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 30 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.
Lo statuto ratificato dal Consiglio di Stato il 24 dicembre 1997 è abrogato.

Ratificato dagli Enti Locali per conto del Consiglio di Stato il 28.11.2013